



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
PROVINCIA DI MODENA

Via Doccia n. 64, 41056 Savignano sul Panaro (MO)

***Regolamento comunale
per la concessione di contributi,
altri vantaggi economici e
patrocinio***

Il presente regolamento è stato **approvato** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 23/12/2019 ed è entrato in vigore in data 25/01/2020 a seguito di intervenuta esecutività del precitato atto deliberativo n. 86/2019.

Savignano sul Panaro, 30/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to Dallolio dott. Paolo)

INDICE

Articolo 1 – Contenuti e finalità	3
Articolo 2 – Settori di intervento	3
Articolo 3 – Programmazione del sostegno.....	3
Articolo 4 – Soggetti beneficiari	3
Articolo 5 – Forme di sostegno	4
Articolo 6 – Assegnazione di contributi ordinari.....	4
Articolo 7 – Assegnazione di contributo straordinario	5
Articolo 8 – Erogazione dei contributi ordinari e straordinari	5
Articolo 9 – Convenzioni di collaborazione	6
Articolo 10 – Obblighi dei beneficiari	6
Articolo 11 – Altri benefici economici	7
Articolo 12 – Decadenza.....	7
Articolo 13 - Esclusioni.....	8
Articolo 14 - Concessione e contenuto del patrocinio	8
Articolo 15 - Uso dello stemma	9
Articolo 16 – Pubblicità e trasparenza.....	9
Articolo 17 – Disposizioni transitorie e finali.....	9

Articolo 1 – Contenuti e finalità

1. Il Comune, in attuazione del proprio statuto e del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione, riconosce e sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale che rientrano nelle proprie funzioni.

Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi e di altri vantaggi economici volti a favorire e sostenere tale iniziativa.

2. Attraverso la regolamentazione del proprio sostegno all'iniziativa dei cittadini singoli o associati, il Comune intende inoltre:

- razionalizzare l'impiego delle risorse pubbliche;
- attuare una programmazione delle iniziative che eviti duplicazioni e sovrapposizioni ed agevoli la pubblicità degli eventi;
- commisurare il proprio sostegno alla rilevanza delle proposte presentate per la comunità.

3. Il regolamento, infine, ha l'obiettivo di attuare i principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza, semplificazione, imparzialità e parità di trattamento nell'azione amministrativa.

Articolo 2 – Settori di intervento

I settori di intervento per i quali il Comune può disporre il sostegno, sono:

- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- tutela e promozione dei beni storici ed artistici;
- promozione del territorio e dei suoi prodotti;
- attività culturali, celebrative ed educative;
- attività umanitarie e socio-assistenziali, salute ecc..
- sviluppo sostenibile;
- attività sportive, ricreative e del tempo libero
- promozione dell'integrazione dei nuovi cittadini e delle pari opportunità fra uomini e donne.

Articolo 3 – Programmazione del sostegno

Nel bilancio di previsione viene istituito per ciascun esercizio un fondo complessivo per il sostegno nei diversi settori di intervento, in attuazione degli indirizzi strategici contenuti nel Documento Unico di Programmazione.

Nel Piano esecutivo di Gestione, la Giunta dispone la ripartizione del fondo per ciascun centro di costo, suddividendolo fra contributi ordinari e straordinari. La valutazione delle singole domande di contributo ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Se dopo la scadenza del bando di cui all'art. 6, il totale delle richieste di contributo finanziario di un settore supera i limiti delle risorse specificamente inserite nel Piano Esecutivo di Gestione, gli importi dei contributi da concedersi sono ridotti, a parità di valenza strategica per l'amministrazione, in proporzione uguale tra loro al fine di rispettare l'importo soglia indicato nell'avviso pubblico.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi e di altri vantaggi economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito dei settori di intervento di cui all'articolo 2:

- enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
- associazioni e fondazioni che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul

territorio comunale da almeno tre anni (fiscalmente registrate);

2. Non possono beneficiare di contributi e di altri vantaggi economici i partiti politici e le organizzazioni sindacali; le associazioni di datori di lavoro, professionali e di categoria; le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Articolo 5 – Forme di sostegno

1. Il sostegno del Comune si attua attraverso:

- contributo ordinario
- contributo straordinario
- convenzione di collaborazione
- altri benefici economici

Articolo 6 – Assegnazione di contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria del richiedente.

2. L'assegnazione di contributi ordinari avviene con criteri di trasparenza e parità di accesso, mediante apposito bando pubblico.

3. Dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la conferenza di servizio dei Responsabili di Area interessati, coordinata dal segretario comunale, predispone il bando unico per la concessione di contributi ordinari, che viene pubblicato a cura del Responsabile Area Affari Generali.

4. Il bando indica:

- gli ambiti di intervento per i quali è previsto il sostegno del Comune, le somme stanziare e gli altri benefici economici eventualmente ottenibili;
- i soggetti che possono inviare proposte e i requisiti di partecipazione;
- le modalità, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle proposte;
- le modalità di determinazione del contributo in relazione alle risorse disponibili, al numero e alla qualità delle proposte;
- le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione.

5. Il bando è pubblicato all'albo pretorio telematico del Comune per 30 giorni e viene pubblicizzato e diffuso anche attraverso gli altri canali informativi dell'ente.

6. Il procedimento di assegnazione dei contributi ordinari si conclude di norma entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. La conferenza di servizio dei Responsabili di Area interessati, coordinati dal segretario comunale, procede alla valutazione delle proposte e redige il verbale dei propri lavori. L'entità del contributo viene determinata in relazione alle risorse stanziare e al numero delle domande accolte.

7. I contributi vengono assegnati con provvedimento motivato del Responsabile dell'Area Affari Generali che, nel rispetto della riservatezza e in attuazione del principio di trasparenza, riporta in elenco:

- le proposte presentate
- le proposte accolte con l'indicazione per ciascuna del contributo assegnato
- le proposte non ammesse a contributo con sintetica motivazione ed è corredato dal verbale di valutazione.

Il contributo ordinario non può superare l'80 per cento del costo indicato dal proponente e viene ridotto in sede di erogazione se le spese documentate risultano inferiori.

8. Nel provvedimento di assegnazione può essere previsto il versamento di un acconto nella misura massima del 50 per cento a fronte di motivata richiesta del proponente, salva la facoltà di recuperare la somma in caso di mancata o difforme attuazione.

Articolo 7 – Assegnazione di contributo straordinario

1. Il contributo straordinario consiste nell'assegnazione di una somma di denaro *una tantum* a sostegno di iniziative di carattere straordinario e non ricorrente giudicate di particolare rilievo per la comunità oppure per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario, per un importo massimo pari alla metà della spesa effettivamente sostenuta.

2. La richiesta di contributo straordinario va presentata in forma scritta almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa o della realizzazione del progetto, deve essere sottoscritta dal richiedente o legale rappresentante e contenere:

- dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di attrarre e promuovere l'interesse;
- gratuità o meno della partecipazione e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- contributo o altro vantaggio economico richiesto;
- quadro economico, da cui risultino le spese previste per l'iniziativa e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

3. Il responsabile dell'Area competente per materia verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione e sottopone la proposta alla Giunta per la valutazione secondo i seguenti criteri:

- rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- capacità dell'iniziativa di promuovere il Comune nei suoi diversi aspetti;
- originalità e carattere innovativo dell'iniziativa proposta;
- sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici e privati;
- gratuità o meno dell'iniziativa per l'utenza.

I contributi straordinari sono assegnati dalla Giunta Comunale, nel limite delle risorse stanziare nel bilancio comunale, con deliberazione che determina l'entità del contributo e riporta la motivazione del sostegno.

4. L'importo complessivo annuale da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 20 per cento delle risorse stanziare per i contributi ordinari.

Articolo 8 – Erogazione dei contributi ordinari e straordinari

1. L'erogazione dei contributi è disposta dal Responsabile dell'Area Affari Generali nel limite dell'assegnazione, come segue:

contributi ordinari:

- il 50% entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento di assegnazione, su richiesta motivata del beneficiario
- il saldo entro 30 giorni dalla presentazione della relazione consuntiva dell'attività con le modalità sotto indicate, previa verifica della sua regolarità

contributi straordinari:

- entro 30 giorni dalla presentazione della relazione consuntiva dell'attività con le modalità sotto indicate, previa verifica della sua regolarità.

2. Gli assegnatari di contributi, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, devono presentare un rendiconto che riporti:

- modalità di svolgimento delle attività e grado di raggiungimento degli obiettivi (numero di partecipanti ecc...);
- bilancio consuntivo con l'indicazione delle spese effettivamente sostenute, delle entrate effettivamente ottenute e dell'eventuale disavanzo;
- copia di fatture o altri documenti di spesa direttamente riferiti all'iniziativa;
- dichiarazione del legale rappresentante relativa alla destinazione del contributo erogato.

Ai fini della determinazione del contributo non sono tenute in considerazione le spese per compensi o

rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, per prestazioni personali di qualsiasi tipo svolte da soci aderenti al soggetto organizzatore richiedente.

Il rendiconto sarà corredato dalla dichiarazione del titolare o legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera, che l'attività si è svolta nel rispetto della normativa fiscale e dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa.

3. Il Comune può effettuare verifiche in ordine a quanto dichiarato e decide in merito alle spese che non risultano coerenti o giustificabili in relazione all'iniziativa svolta.

4. Nel caso in cui le attività ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale o qualora nel rendiconto le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ridotto in misura proporzionale.

5. La mancata presentazione del rendiconto comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di restituzione dell'eventuale anticipazione e l'impossibilità di ottenere contributi per l'anno successivo e comunque fino alla restituzione integrale delle somme percepite.

Articolo 9 – Convenzioni di collaborazione

1. La giunta comunale individua gli ambiti nei quali promuovere convenzioni di collaborazione con soggetti privati per la realizzazione di iniziative di interesse generale e stabilisce le modalità generali della collaborazione.

2. La ricerca dei soggetti privati con cui stipulare convenzioni di collaborazione avviene attraverso un bando unico, pubblicato a cura del Responsabile Area Affari Generali.

3. Il bando indica:

- gli ambiti di intervento, le somme disponibili e gli altri eventuali benefici economici ottenibili;
- i soggetti che possono inviare proposte e i requisiti di partecipazione;
- le modalità, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle proposte;
- le modalità di determinazione della compartecipazione economica del Comune in relazione alle risorse disponibili;
- le modalità di rendicontazione e di erogazione delle somme.

Il bando è pubblicato all'albo pretorio telematico del Comune per 30 giorni e viene pubblicizzato e diffuso anche attraverso gli altri canali informativi dell'ente.

4. Il procedimento di valutazione delle proposte si conclude di norma entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Le modalità generali della collaborazione sono stabilite con deliberazione della giunta comunale, alla quale fa seguito la determinazione attuativa del responsabile di area competente, con cui si approva lo schema di convenzione per definire nel dettaglio le attività da svolgere, i rapporti fra le parti, gli impegni e le responsabilità di ciascuna e gli aspetti economici. La convenzione è poi stipulata per scrittura privata.

5. La convenzione può prevedere il versamento di un acconto nella misura massima del 50% a fronte di motivata richiesta del soggetto convenzionato, salva la facoltà di recuperare la somma in caso di mancata o difforme attuazione. La rendicontazione e documentazione delle spese sostenute avviene con le modalità indicate all'articolo 8

Articolo 10 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari devono utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

2. Essi hanno l'obbligo di rendere nota la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune riportando sul materiale informativo relativo alle attività e alle iniziative la seguente dicitura:

“con il contributo/collaborazione del Comune di Savignano sul Panaro”.

3. Nel caso di modifiche anche parziali del progetto, il beneficiario è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Comune.
4. Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa e fiscale in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività o iniziative per le quali ha concesso contributi.
5. Nessuna obbligazione può essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.
6. Il richiedente pertanto dichiara di conoscere le norme di questo regolamento e si impegna nella domanda:
 - ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
 - ad utilizzare per le attività e le iniziative per cui è richiesto il beneficio, strutture o locali adeguati nel caso in cui non venga utilizzato un immobile di proprietà o in uso del Comune.

Articolo 11 – Altri benefici economici

1. Gli altri benefici economici comprendono:
 - a) concessione in uso di beni mobili o immobili, a condizioni agevolate o a titolo gratuito;
 - b) supporto logistico e organizzativo;
 - c) produzione e distribuzione di materiale informativo
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, sono da considerarsi quali contributi e come tali soggiacciono agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs.n.33/2013 e al successivo art.16.
3. L'uso della sala consiliare e di altri spazi e sale civiche comunali è soggetto al pagamento della tariffa approvata con deliberazione della Giunta comunale, fatta eccezione per diversa disposizione espressa del provvedimento con cui si dispone il sostegno nei casi di:
 - attività proposte da associazioni non aventi scopo di lucro, di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo per il territorio interessato e che siano aperte a tutta la cittadinanza;
 - attività con altri enti pubblici disciplinati da convenzioni od accordi approvati con deliberazione della Giunta.
4. L'uso del teatro comunale è disciplinato da apposito regolamento.
5. Le attività devono essere compatibili con la destinazione prevalente degli spazi stabilita dal Comune, dalle norme di legge e dalle disposizioni inerenti la sicurezza, oltre che dalle prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
6. È facoltà del Comune revocare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
7. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
8. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Articolo 12 – Decadenza

1. La presentazione della documentazione di cui all'articolo 8 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.
2. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso se:

- a) l'iniziativa ammessa a contributo non viene realizzata o viene svolta fuori dai termini previsti; sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, laddove sia stato possibile svolgere comunque l'iniziativa;
 - b) l'iniziativa viene svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato; nel caso di accertata realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, è erogato un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente, nel rispetto dei criteri proporzionali di valutazione. E' fatta salva l'ipotesi che le variazioni apportate derivino da motivate ragioni comunicate preventivamente al Servizio di riferimento competente e da quest'ultimo accolte con atto formale;
 - c) non viene presentata la rendicontazione entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa salvo proroghe motivate;
 - d) è violato l'obbligo di cui all'art. 8, comma 2, con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o vengano accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali;
 - e) viene diffuso materiale promozionale dell'iniziativa non debitamente vistato ed autorizzato dal Comune a norma dell'art. 15 del presente regolamento.
3. In tutti questi casi, qualora sia stato liquidato un acconto del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire tempestivamente quanto ricevuto.
4. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990.
5. La decadenza costituisce motivo ostativo all'accoglimento di eventuali domande di contributo presentate dallo stesso soggetto per l'anno successivo.

Articolo 13 - Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
- alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione ad iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
 - alle quote associative ad enti cui il Comune partecipa;
 - ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale; il presente regolamento non si applica altresì ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni rispetto ai quali il Comune si ponga quale tramite per l'erogazione.

Articolo 14 - Concessione e contenuto del patrocinio

1. Il patrocinio è il riconoscimento da parte del Comune del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.
2. La richiesta di patrocinio va presentata in forma scritta al Sindaco almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa; deve essere sottoscritta dal richiedente o legale rappresentante e contenere l'indicazione del soggetto richiedente e delle attività da patrocinare, precisandone contenuti, finalità e modalità di esecuzione. Deve inoltre indicare se la partecipazione all'attività da patrocinare è libera o a pagamento e se è prevista la compartecipazione di altri soggetti o enti.
3. Il patrocinio è concesso con provvedimento motivato del Sindaco, previa istruttoria dell'Area competente; la motivazione pone in evidenza i vantaggi per il Comune e per la comunità locale derivanti dal sostegno all'iniziativa patrocinata.
Quando il patrocinio viene accompagnato da altre forme di sostegno (contributo ordinario o straordinario), la concessione è disposta con provvedimento della giunta comunale.
4. Il patrocinio è concesso esclusivamente con riferimento all'iniziativa per la quale è richiesto, che può consistere anche in più appuntamenti o eventi programmati.

5. Il patrocinio viene concesso di norma per attività che si svolgono sul territorio comunale prive di fini di lucro, ma può eccezionalmente riguardare anche:

- iniziative con profili commerciali purché di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in termini positivi l'immagine del Comune.
- eventi che si svolgono al di fuori del territorio, purché di particolare rilievo per la promozione del Comune.

6. Con il patrocinio il Comune non assume alcuna responsabilità per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa e per modalità di effettuazione eventualmente differenti da quelle indicate nella richiesta.

7. Il Sindaco può revocare il patrocinio a un'iniziativa quando il materiale informativo della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare negative per l'immagine del Comune.

Articolo 15 - Uso dello stemma

1. La concessione del patrocinio comporta l'obbligo di riprodurre lo stemma comunale e la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Savignano sul Panaro" nel materiale informativo e promozionale, senza oneri per il Comune.

2. Lo stemma comunale viene fornito su supporto informatico a chi ottiene il patrocinio. E' vietato fare uso in modo improprio o non autorizzato del nome e dello stemma del Comune, con conseguente diritto dell'Ente a tutelarsi legalmente.

Articolo 16 – Pubblicità e trasparenza

1. Il presente regolamento, con il quale si determinano i criteri e le modalità cui il Comune si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Inoltre il Comune ne assicura la più ampia e diffusa conoscenza da parte dell'associazionismo e del volontariato locale e dell'intera comunità.

2. I contributi e i benefici erogati ai sensi del presente regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale come prescritto dagli articoli 26 e 27 del Dlgs 33/2013.

Articolo 17 – Disposizioni transitorie e finali

1. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del presente Regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.

2. Ogni contributo attualmente concesso per effetto di atti, convenzioni, contratti ed affini vigenti continuerà ad essere erogato sulla base degli stessi, fino alla loro naturale scadenza.

3. In fase di prima applicazione del presente regolamento, la scadenza per le richieste di cui all'art. 6. 5° comma è fissata in 60 giorni della data di pubblicazione del bando.

4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.